

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 36 – del 13.07.2017

Oggetto: **Nuovi voucher, le istruzioni operative INPS**

È stata pubblicata la circolare INPS n. 107 del 5/7/2017, che ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alla corretta procedura da seguire per poter utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale, definito PrestO (c.d. nuovi voucher) e il Libretto Famiglia.

La normativa di riferimento è l'articolo 54 bis del dl 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96/2017; come già approfondito nella circolare ICN n. 59/17 la nuova normativa prevede la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale entro determinati limiti e secondo le due modalità previste dalla legge:

- **Libretto famiglia** (LF) - se il datore di lavoro è una persona fisica non nell'esercizio di impresa o di libera professione
- **PrestO** (contratto di prestazione occasionale, CPO) per tutti gli altri datori di lavoro.

La circolare INPS, dopo aver riepilogato la recente normativa, procede all'esplicazione del nuovo sistema di gestione che, in linea con le altre procedure, si svolge esclusivamente in via telematica.

La nuova piattaforma telematica sarà disponibile a partire dal 10 luglio p.v. direttamente sul sito www.inps.it.

La legge prevede, per entrambi gli istituti, dei limiti di utilizzo sia per il prestatore che per l'utilizzatore:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro

La circolare chiarisce che il riferimento è ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Per alcune categorie di lavoratori il compenso, ai soli fini del tetto per l'utilizzatore – lettera b, è calcolato sulla base del 75% del suo effettivo importo. I tratta di:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Ai fini del tetto per il prestatore – lettere a) e c) – sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

Comunicazioni di utilizzo - I datori di lavoro – sia per le prestazioni di LF che per CPO – dovranno registrarsi e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Cpo; nel caso di Cpo sarà poi necessario indicare la tipologia di datore di lavoro (Pa/imprese agricole/altri utilizzatori). A quel punto sarà necessario indicare i dati della prestazione occasionale e i dati del prestatore di lavoro.

- Nel caso di LF, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Contestualmente a queste comunicazioni, il prestatore riceverà un sms o una mail con i dati relativi allo svolgimento della prestazione lavorativa.

- Nel caso di CPO, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi del prestatore;
 - la misura del compenso pattuita;
 - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
 - il settore di impiego del prestatore;
 - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Revoca della prestazione – nel caso in cui la prestazione lavorativa non dovesse essere resa, l'utilizzatore (sempre tramite portale telematico) effettua la revoca, che dovrà avvenire entro le 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione. La possibilità di revoca è ovviamente limitata al CPO in quanto nell'altro caso la comunicazione è a consuntivo.

Anche per il CPO il prestatore riceve una notifica, tramite sms o mail, della corretta trasmissione dei dati relativi alla prestazione occasionale, compresa l'eventuale revoca della stessa.

L'utilizzo del CPO è vietato nei seguenti casi:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La circolare Inps indica i relativi CCS: 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

Anche per l'agricoltura la legge prevede un divieto che però di fatto consiste in una normativa specifica, come vedremo di seguito.

Revoca - Il tema è stato oggetto di uno specifico approfondimento della circolare.

Come accennato il datore di lavoro in CPO può revocare la comunicazione di prestazione nel caso in cui questa non si sia verificata.

Il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso la procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa. Se il prestatore si avvale di questa facoltà, l'utilizzatore non può effettuare la revoca.

Computo dei lavoratori in caso di PrestO – La circolare INPS ha inoltre affrontato alcuni dettagli che nella normativa erano apparsi abbastanza lacunosi. Uno su tutti, il riferimento al limite di utilizzo per le imprese fino a 5 dipendenti. La norma riporta che è ammesso il ricorso

al CPO ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato.

La circolare INPS stabilisce che il computo riguarda anche gli apprendisti (in contrasto con quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 81/2015, che li esclude), i lavoratori a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica (compresi i dirigenti, lavoratori a domicilio, etc).

I lavoratori a tempo parziale sono computati in maniera proporzionale al loro orario, così come gli intermittenti, sempre con il criterio di proporzionalità in base all'orario effettivamente svolto antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Il periodo di riferimento per calcolare tale media occupazionale è il semestre che va dall'8° al 3° mese (anche questa è forzatura operata dall'Istituto in modo illogico). Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (8° mese precedente) ad aprile 2017 (3° mese precedente).

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Compenso – il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale è chiarito ulteriormente dalla circolare INPS come di seguito:

	Libretto Famiglia	CPO
Netto (prestatore)	8,00	9,00
INPS	1,65	2,97
INAIL	0,25	0,32
oneri gestione	0,1	0,09
totale	10,00	12,38

Mentre per il libretto il valore è standard, per il CPO di un valore minimo fissato dalle parti per ogni ora di prestazione lavorativa. Anche l'importo degli oneri è calcolato sul minimo in quanto sono previste delle aliquote (Ivs 33%, Inail 3,5%, oneri gestione 1%).

L'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla misura minima di 36€ per minimo 4 ore di lavoro, anche qualora la durata della prestazione lavorativa sia effettivamente di durata inferiore.

Come accennato il valore invece del Libretto Famiglia è pari a 10 euro per retribuire prestazioni di durata non superiore ad un'ora. In questo caso non è prevista una prestazione minima giornaliera.

Settore agricolo – Nel settore agricolo la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale è riservata in via esclusiva alle attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La circolare non lo dice, ma trattandosi delle stesse categorie "svantaggiate" previste dalla legge, il computo del compenso al fine del limite per il prestatore dovrebbe avvenire al 75%.

I lavoratori di cui sopra non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57 (specializzati e specializzati super)
- area 2: € 6,94 (qualificati e qualificati super)
- area 3: € 6,52 (comuni).

Ancora una volta registriamo che l'Istituto non ha tenuto conto che nel settore è stata sottoscritta una pluralità di contratti (due per la cooperazione) oltre al fatto che altri possono essere presi a riferimento (si pensi ad esempio a quello per le cooperative sociali). In attesa di chiarimenti è forse opportuno prendere a riferimento le retribuzioni previste dal ccnl applicato dall'azienda, magari per sicurezza se inferiore, adeguandolo agli importi sopra riportati.

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. Per praticità abbiamo riportato di fianco agli importi le relative qualifiche.

Anche in questo settore è necessario almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, che l'utilizzatore comunichi, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Anche per il settore agricolo è possibile effettuare la revoca in caso di mancata prestazione con i criteri di cui sopra.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Gestione dei pagamenti – per poter effettuare i pagamenti delle prestazioni lavorative ricevute, l'utilizzatore deve verificare e procedere affinché il suo portafoglio telematico sia fornito dell'importo necessario.

Le modalità di versamento sono due:

- Mediante modello F24 utilizzando la causale LIFA per il Libretto Famiglia o la causale CLOC per il contratto di prestazione occasionale
- Tramite il portale pagamenti INPS, scegliendo come modalità "pagoPA" e utilizzando carte di credito/debito o pagamento elettronico con addebito in c/c.

Per il LF ogni versamento è pari a 10euro o multipli di 10, mentre per il CPO la misura dei versamenti è a discrezione dell'utilizzatore, col minimo riportato in tabella.

Profili sanzionatori e regolarizzazioni - Per praticità riportiamo di seguito la relativa parte di circolare.

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore - o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto

collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017¹, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

La nostra considerazione è che la già molto dibattuta normativa in materia di prestazione occasionale sia stata ulteriormente complicata a livello gestionale, anche nella sua nuova forma.

La predisposizione di una piattaforma telematica, se da un lato rende la procedura più trasparente rispetto a quella prevista per i vecchi voucher, dall'altra ne complica l'utilizzo, fornendo una piattaforma ed una gestione della procedura macchinosa e dalla comprensione poco immediata.

Il contratto di prestazione occasionale, nelle sue due forme (libretto famiglia e presto) doveva servire per colmare un vuoto normativo in un settore del mercato del lavoro spesso soggetto a violazioni delle norme e lavoro nero, agevolando la facilità di regolarizzazione di prestazioni occasionali, in favore della semplicità e della immediatezza del suo utilizzo, criteri che non sembrano essere rispettati dalla nuova procedura.

A queste critiche si aggiungono quelle relative alle "libertà" che l'Istituto su è preso in materia di criteri di computo della forza aziendale e di compenso per il settore agricolo.

1 14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.